



**PO 01**

30/03/2009

Rev. 04

# **CODICE ETICO**

(ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2009

### PREMESSA

ARIA, al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha predisposto il presente Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine della società stessa che costituiscono le fondamenta per il successo e lo sviluppo attuale e futuro.

Da sempre questa cultura d'impresa è trasmessa e attuata dagli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori per far sì che la crescita economica della Società avvenga sempre nel rispetto e nella salvaguardia dei valori citati.

Il presente Codice Etico ha appunto lo scopo di preservare la cultura d'impresa di tutta la Società e di prevenire eventuali comportamenti contrari ai principi anzi menzionati.

Esso costituisce inoltre parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 1 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

ARIA ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera.

Conseguentemente, nell'ambito della loro attività professionale, i Dirigenti, Dipendenti nonché Collaboratori Esterni, Partners, fornitori e clienti e chiunque abbia rapporti con essa, sono tenuti a osservare con diligenza le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui ARIA opera.

In nessuna circostanza il perseguimento dell'interesse di ARIA può giustificare una condotta non onesta ai sensi del presente paragrafo.

ARIA non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

ARIA si impegna affinché l'esercizio dell'autorità all'interno di relazioni gerarchiche sia sempre ispirato a criteri di equità e correttezza e non implichi la realizzazione di abusi di alcun genere. In particolare, ARIA assicura che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia del Dipendente o del Collaboratore Esterno e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei Dipendenti o Collaboratori Esterni.

### **Integrità e tutela della persona**

ARIA si impegna a tutelare l'integrità morale dei suoi Dirigenti, Dipendenti o Collaboratori Esterni garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate).

Il Dipendente o il Collaboratore Esterno della ARIA che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, etc. può segnalare l'accaduto all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, che valuteranno l'effettiva violazione del Codice Etico.

### **Qualità dei servizi e dei prodotti**

L'operatività di ARIA è volta alla soddisfazione e tutela dei propri clienti, considerati il patrimonio garante della prosperità attuale e futura della società. A tal fine la ARIA:

- tiene conto delle richieste dei clienti in grado di favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi;
- indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione verso standard elevati di qualità dei prodotti e dei servizi.

### **Concorrenza leale**

ARIA intende tutelare il valore della concorrenza leale e pertanto si astiene da comportamenti di tipo collusivo, predatorio o caratterizzante l'abuso di posizione dominante.

### **Prevenzione dei conflitti di interesse**

ARIA opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi delle Società stesse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza occulta del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

### **Clienti**

Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità la ARIA si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità; ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

### **Fornitori**

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. In dettaglio, il dipendente non potrà:

- ❑ ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- ❑ subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei al Gruppo, e dal medesimo a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

Il dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore e l'Organismo di vigilanza.

Le norme contenute nel presente codice sono emanate dalla ARIA.

Il presente codice si applica ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/01, ed in particolare a:

- 1 tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori o soggetti con funzione di direzione dell'intera ARIA o di una sua unità organizzativa autonoma e tutti i soggetti che di fatto gestiscono o controllano ARIA; i principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano con ARIA sulla base di un rapporto contrattuale anche temporaneo;
- 2 tutte le persone sottoposte direttamente alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale, quali dipendenti, oltre che agenti, collaboratori e consulenti anche temporanei ed esterni che agiscono in nome e per conto di ARIA.

I dipendenti ed i collaboratori non subordinati di ARIA nonché i partners in relazione d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali di lungo periodo con ARIA sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice.

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, ARIA provvederà alla identificazione di un Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative, provvederà anche a:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- segnalare eventuali violazioni del Codice;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice;
- proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione.

ARIA provvederà a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie segnalazioni. In alternativa, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato e, nei casi più significativi, al consiglio di amministrazione.

Coloro che non rispettino le norme contenute nel presente codice e nelle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli illeciti saranno sottoposti ai provvedimenti sanzionatori previsti nel successivo art. 7, anche se l'evento illecito non giungesse a compimento.

## **ART. 2 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Tutti i soggetti devono ispirare la loro attività ai principi dell'onestà e della correttezza professionale rispettando le leggi e le normative vigenti e orientando le loro azioni ai principi, agli obiettivi e agli impegni richiamati nel presente Codice. I soggetti individuati al punto 1 dell'art. 1 devono vigilare affinché quanto prescritto nel presente Codice sia rispettato dai soggetti di cui al punto 2 dello stesso articolo.

Tutte le operazioni e transazioni compiute devono essere ispirate al rispetto delle norme vigenti, alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni e alla legittimità sia formale che sostanziale. Devono, inoltre, essere compiute nel rispetto delle istruzioni e delle procedure nonché entro i limiti delle deleghe ricevute. E di ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Tutti i soggetti devono in ogni caso astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di cui agli artt. 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies e 26 del D. Lgs. n. 231/01.

È inoltre vietato porre in essere comportamenti che violino i doveri posti dalla legge a garanzia della libera concorrenza e del mercato.

### **ART. 3 - NORME DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio.

Si devono intendere altresì compresi anche quei soggetti privati che, per attribuzione di legge o di altra autorità, adempiono una funzione pubblica.

1. È tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, direttamente o per il tramite di altri, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto, d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, della Pubblica Amministrazione.
2. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte di cui al punto precedente destinate a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo operano anche nel caso di illecite pressioni.
4. I soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente Codice, qualora ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'apposito Organo di Vigilanza.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, ad esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbuoni.
6. Sono consentiti omaggi di modico valore e altre spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli e comunque tali da non compromettere l'integrità e la correttezza etico professionale delle parti.
7. I soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente codice devono informare l'apposito Organo di Vigilanza dell'avvio dei più significativi contatti operativi dell'Impresa con la Pubblica Amministrazione nonché del proseguimento e conclusione dei contatti medesimi.

### **ART. 4 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO**

Oltre a quant'altro stabilito nel presente Codice, per i soggetti di cui al punto 1 dell'art. 1 è, in particolare, vietato:

1. indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare all'Ente un ingiusto profitto quali contributi, finanziamenti o altre erogazioni altrimenti non dovuti. Per "artificio o raggiri" s'intende qualsiasi simulazione o dissimulazione

- posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, etc.;
2. presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea;
  3. distogliere contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, alle iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse;
  4. impedire o alterare in qualsiasi modo il funzionamento dei sistemi informatici o telematici o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei menzionati sistemi;
  5. esporre nei bilanci, nelle relazioni ed in altre comunicazioni dirette ai terzi fatti non rispondenti al vero, alterare tali documenti ed omettere informazioni obbligatorie per disposizioni legislative;
  6. impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione;
  7. restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;
  8. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
  9. acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali fuori dei casi consentiti dalla legge;
  10. determinare la maggioranza in assemblea, attraverso atti simulati o fraudolenti;
  11. esporre, nelle comunicazioni destinate alle autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti concernenti la situazione medesima;
  12. ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza, anche omettendo le comunicazioni alle stesse destinate.

## **ART. 5 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

1. Qualora i soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente Codice vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni che sono anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette, devono informare subito l'apposito Organo di Vigilanza dandone comunicazione per iscritto. Tutte le segnalazioni testé menzionate saranno prontamente verificate dallo stesso Organo di Vigilanza.

2. La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame è sanzionabile da parte dello stesso Organo.

## **ART. 6 - ALTRE DISPOSIZIONI DIVERSE**

Tutti gli strumenti di lavoro messi a disposizione dei dipendenti devono essere impiegati con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno ed il loro uso, compreso quello di Internet e di Posta elettronica, deve essere destinato allo svolgimento dell'attività aziendale e nel rispetto delle procedure di sicurezza stabilite. In particolare è vietato duplicare o detenere copie non autorizzate di software in violazione dei relativi contratti di licenza nonché utilizzare all'interno dei locali dell'azienda personal computer contenenti software copiato abusivamente.

La ARIA non potrà in alcun modo tollerare che sul posto di lavoro, ad ogni livello, vengano poste in essere condotte contrarie al buon costume o all'etica nonché discriminazioni di qualsiasi natura, in particolare quelle a carattere razziale, religioso, politico e sessuale.

## **ART. 7 - SANZIONI**

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la ARIA.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

La ARIA si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Nel caso di collaboratori autonomi, la ARIA prenderà ogni opportuno provvedimento nell'ambito del rapporto contrattuale intercorrente, fino alla risoluzione di quest'ultimo nei casi di particolare gravità.

## **ART. 8 - NORME FINALI**

1. Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della ARIA la quale si impegna farlo conoscere ai soggetti tutti di cui all'art. 1, consegnandone copia e richiedendo agli stessi una dichiarazione per iscritto di avvenuto ricevimento. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.
2. Ai sensi del D. Lgs. 231/01 è istituito un apposito Organo di Vigilanza avente lo scopo di verificare costantemente il rispetto delle disposizioni in essere. Tale Organo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, riferisce e risponde direttamente a questi ultimi.

Nel caso di gravi irregolarità riscontrate, l'Organo informa tempestivamente il Collegio Sindacale.